

Con la sentenza n.17122/2013 la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento in ordine al licenziamento in violazione dei principi formali previsti dalla legge 604/1966 nei rapporti di lavoro assoggettati alla sola tutela monetaria non produce l'estinzione del rapporto di lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che al lavoratore non spetta il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinare secondo le regole della citata legge n. 604/1966. Il caso era relativo ad un lavoratore licenziato con forma scritta ma senza la successiva motivazione del recesso di cui il lavoratore aveva fatto richiesta.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 17122 del 10/07/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)